

**ATTI DEL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE**

**Istruzioni concernenti gli alberghi e le locande autorizzati a fornire il vitto e l'alloggio agli emigranti a carico dei vettori (1° dicembre 1905).**

Per la esecuzione degli articoli 22 e 32 (paragrafi 9, 15 e 20) della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione e dell'articolo 78 del relativo regolamento valgono le seguenti disposizioni:

1° Gli esercenti alberghi e locande di Genova, Napoli, Palermo e Messina, che intendono di munirsi della prescritta autorizzazione per fornire il vitto e l'alloggio agli emigranti a carico dei vettori, debbono farne domanda al Prefetto, su carta bollata da lire 0.60 ed uniformarsi, per il vitto, alla tabella annessa alla presente ordinanza.

La retta dovuta dal vettore all'esercente è stabilita dal Prefetto nei modi indicati dall'art. 78 (2° capoverso) del Regolamento sull'emigrazione.

L'esercizio subirà un'ispezione d'idoneità per parte di una Commissione di funzionari nominata dal Prefetto.

2° La Commissione accerterà:

a) il numero massimo di emigranti che può alloggiare l'albergo o la locanda e lo spazio d'aria assegnato nei dormitori per ogni emigrante;

b) l'esistenza di apposito locale per infermeria e per bagno a doccia tiepida;

c) l'esistenza nell'esercizio di un magazzino avente i necessari requisiti di sicurezza per il deposito del bagaglio degli emigranti;

d) le condizioni generali d'igiene di tutto l'esercizio, segnatamente dei dormitori, delle cucine e dei refettori, che, in ogni esercizio, debbono essere sufficienti per tutti gli emigranti albergati.

In base ai predetti requisiti la Commissione classificherà gli alberghi e le locande autorizzati in due gruppi, comprendendo nel primo gli esercizi migliori.

3° Per i fanciulli maggiori di quattro anni e minori di dieci è dovuta all'esercente mezza retta, e un quarto di retta per i minori di quattro anni, esclusi i bambini lattanti, pei quali nulla è dovuto.

4° È vietato di provvedere il vitto e l'alloggio agli emigranti (dovuti dai vettori prima della partenza) sia a bordo di piroscafi, sia in altri esercizi non muniti della speciale autorizzazione del Prefetto.

5° Gli esercenti alberghi e locande autorizzati dal Prefetto sono posti sotto la immediata disciplina e tutela dell'Ispettore dell'emigrazione.

In caso di controversie o divergenze tra il vettore e l'esercente per il pagamento delle rette stabilite dal Prefetto, l'Ispettore dell'emigrazione giudicherà inappellabilmente.

L'Ispettore dell'emigrazione curerà che i vettori non assegnino gli emigranti agli esercizi del secondo gruppo se non quando sieno occupati tutti i posti delle locande del primo gruppo.

I Patronati o Comitati di protezione per gli emigranti coadiuvano gli Ispettorati nelle ispezioni ai detti esercizi per constatare la regolarità del servizio.

6° L'Ispettore dell'emigrazione curerà che gli incaricati dei vettori, muniti di tessera di riconoscimento, si trovino allo scalo ferroviario o marittimo ad ogni arrivo di gruppi di emigranti, affine di condurli negli esercizi autorizzati, in cui debbono essere forniti di vitto e di alloggio a spese del vettore dal mezzodì del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza fino al giorno in cui la partenza avvenga, o durante il tempo che verrà determinato dall'Ispettore nei casi speciali previsti dal regolamento per l'esecuzione della legge sull'emigrazione.

Qualora poi l'emigrante venisse chiamato dal vettore, o inviato dai rappresentanti, nel porto d'imbarco prima del mezzodì del giorno anteriore a quello stabilito per il suo imbarco, l'obbligo di fornirgli il vitto e l'alloggio, prescritto dall'articolo 22 della legge sull'emigrazione, decorrerà dal giorno della chiamata o dell'invio nel porto di imbarco.

7° Gli incaricati dei vettori, di cui nel precedente articolo, do-

vranno assistere gli emigranti e facilitare ad essi ogni operazione inerente alla partenza.

Anche per i servizi prestati in adempimento delle disposizioni di cui nel presente e nel precedente articolo, non è dovuto dagli emigranti alcun compenso agli incaricati del vettore.

8° In caso di trascuranza o negligenza degli incaricati dei vettori, gli agenti di pubblica sicurezza addetti all'Ispettorato dell'emigrazione, o gli agenti del Patronato o Comitato locale per la protezione degli emigranti, accompagneranno essi stessi negli esercizi autorizzati gli emigranti che hanno diritto al vitto ed all'alloggio a carico dei vettori, salvo i provvedimenti di legge verso chi sia in colpa per il mancato servizio. A tal uopo l'Ispettore dell'emigrazione provvederà per un servizio di vigilanza e di assistenza agli scali ferroviari e marittimi d'intesa col Patronato o Comitato locale di protezione.

9° Medici militari delegati dal Commissariato, o un medico igienista scelto dal Prefetto fra i sanitari locali esercenti, visiterà giornalmente, ed ogni volta che lo richieda l'autorità, gli alberghi e le locande che alloggiano emigranti, tanto a scopo di invigilare sulle condizioni igieniche degli esercizi, quanto per curare gli infermi e per promuovere gli opportuni provvedimenti per la loro assistenza o invio all'ospedale locale. Nel caso in cui tra gli alloggiati il medico degli emigranti trovasse persone affette da mali sospetti d'essere contagiosi o tali da far ritenere che esse possano venir respinte al porto d'arrivo, ne informerà d'urgenza l'Ispettore dell'emigrazione.

10° La speciale autorizzazione rilasciata dal Prefetto agli esercenti alberghi o locande per fornire vitto e alloggio agli emigranti sarà revocata per motivi concernenti l'ordine pubblico o la pubblica salute o quando l'esercente non adempia agli obblighi assunti, o rifiuti di uniformarsi alle disposizioni che saranno date, in casi speciali, dal Prefetto o dall'Ispettore dell'emigrazione.

11° Le presenti disposizioni andranno in vigore il giorno che verrà stabilito dal Prefetto con suo speciale avviso, non oltre però sei mesi dalla data della presente ordinanza.

**Noli massimi per il trasporto degli emigranti dal 1° gennaio  
al 30 aprile 1906 (1).**

**Linee degli Stati Uniti.**

(Da Genova, Napoli, Palermo o Messina a Nuova York).

<b>Navigazione Generale Italiana.</b>		<b>Lloyd Italiano.</b>	
Umbria . . . . .	180	Florida . . . . .	180
Sicilia . . . . .	180	Mendoza . . . . .	180
Sardegna . . . . .	180	Indiana . . . . .	175
Liguria . . . . .	180	<b>La Patria.</b>	
Lombardia . . . . .	180	Madonna . . . . .	180
Regina Margherita . . . . .	180	Germania . . . . .	175
Orione . . . . .	180	Roma . . . . .	175
Sirio . . . . .	180	Gallia . . . . .	137
Perseo . . . . .	180	Patria . . . . .	137
Vincenzo Florio . . . . .	155	Massilia . . . . .	128
Il Piemonte . . . . .	142	<b>Anglo-Italiana.</b>	
Italia . . . . .	142	Italia . . . . .	165
Marco Minghetti . . . . .	140	Calabria . . . . .	158
<b>La Veloce.</b>		Perugia . . . . .	158
Italia . . . . .	180	Algeria . . . . .	128
Savoia . . . . .	180	<b>Hamburg-Amerika Linie</b>	
Nord America . . . . .	180	Deutschland . . . . .	180
Centro America . . . . .	180	Hamburg . . . . .	180
Venezuela . . . . .	180	Moltke . . . . .	180
Duca di Galliera . . . . .	170	Prinz Oscar . . . . .	165
Duchessa di Genova . . . . .	170	Prinz Adalbert . . . . .	165
Città di Napoli . . . . .	165	<b>Giuseppe Fornari.</b>	
Washington . . . . .	160	Francesca . . . . .	150
Città di Milano . . . . .	158	Sicilian Prince . . . . .	145
Città di Torino . . . . .	158	Napolitan Prince . . . . .	140
Città di Genova . . . . .	135	Gerty . . . . .	130
Città di Reggio . . . . .	128	Giulia . . . . .	130

(1) I noli qui appresso indicati sono stati stabiliti dal Ministro degli affari esteri con decreto del 16 dicembre 1905, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno.

*Segue* **Linee degli Stati Uniti.**

(Da Genova, Napoli, Palermo o Messina a Nuova York)

<b>White Star Line.</b>		König Albert. . . . .	180
Republic . . . . .	180	Hohenzollern . . . . .	180
Romanic . . . . .	180	Prinzess Irene . . . . .	180
Canopic . . . . .	180	Neckar . . . . .	175
Cretic . . . . .	180	Weimar . . . . .	170
<b>Italia.</b>		<b>Compagnia Transatlantica di Barcellona.</b>	
Siena . . . . .	165	Buenos Aires. . . . .	155
Bologna . . . . .	165	Leon XIII . . . . .	155
Ravenna . . . . .	160	Manuel Calvo . . . . .	155
Toscana . . . . .	160	P. de Satrustegui . . . . .	155
<b>Ottavio Zino.</b>		Montevideo . . . . .	155
Equità . . . . .	145	Montserrat. . . . .	155
Attività . . . . .	140	Cataluña . . . . .	155
<b>Norddeutscher Lloyd.</b>		Antonio Lopez . . . . .	155
Königin Luise . . . . .	180	<b>Vincenzo Finizio.</b>	
Lahn . . . . .	180	Città di New-York . . . . .	128

(Da Palermo a Nuova Orleans).

<b>Navigazione Generale Italiana.</b>		<b>Anglo-Italiana.</b>	
Umbria . . . . .	205	Italia . . . . .	190
Sicilia . . . . .	205	Calabria . . . . .	185
Sardegna . . . . .	205	Perugia . . . . .	185
Liguria . . . . .	205	Algeria . . . . .	155
Lombardia. . . . .	205	<b>Giuseppe Fornari.</b>	
Regina Margherita . . . . .	205	Francesca . . . . .	175
Orione. . . . .	205	Sicilian Prince . . . . .	170
Sirio . . . . .	205	Napolitan Prince . . . . .	165
Perseo. . . . .	205	Gerty . . . . .	155
Vincenzo Florio . . . . .	180	Giulia . . . . .	155
Il Piemonte . . . . .	167	<b>Vincenzo Finizio.</b>	
Italia . . . . .	167	Città di New-York . . . . .	155
Marco Minghetti . . . . .	165		
<b>Ottavio Zino.</b>			
Equità . . . . .	170		
Attività . . . . .	165		

**Segue Linee degli Stati Uniti.**

(Da Genova o da Napoli a Boston).

**White Star Line (1).**

Republic . . . . .	180	Canopic . . . . .	180
Romanic . . . . .	180	Cretic . . . . .	180

(Dall' Havre a Nuova York).

**Compagnie Générale Transatlantique (2).**

La Lorraine . . . . .	145	La Champagne . . . . .	140
La Savoie . . . . .	145	La Gascogne . . . . .	140
L'Aquitaine . . . . .	140	La Touraine . . . . .	140
La Bretagne . . . . .	140		

**Linea del Brasile.**

(Da Genova o da Napoli a Rio de Janeiro e Santos).

**Navigazione Generale Italiana.**

Umbria . . . . .	178
Sicilia . . . . .	178
Sardegna . . . . .	178
Liguria . . . . .	178
Lombardia . . . . .	178
Regina Margherita . . . . .	178
Orione . . . . .	178
Sirio . . . . .	178
Perseo . . . . .	178
Vincenzo Florio . . . . .	160
Il Piemonte . . . . .	150
Italia . . . . .	150
Marco Minghetti . . . . .	143

**Ottavio Zino.**

Equità . . . . .	155
Attività . . . . .	152

**Transports maritimes à vapeur.**

Algérie . . . . .	158
Espagne . . . . .	158
France . . . . .	158
Italie . . . . .	158
Aquitaine . . . . .	153
Provence . . . . .	153
Les Alpes . . . . .	148
Les Andes . . . . .	148
Poitou . . . . .	148

(1) La Società deve fornire gratuitamente il biglietto ferroviario da Boston a Nuova York agli emigranti che ne facciano richiesta.

(2) La *Compagnie Générale Transatlantique* è autorizzata a vendere biglietti pel viaggio Havre-Nuova York, per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'alta e media Italia, non oltre i confini meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

Le spese del trasporto ferroviario dall'Italia all'Havre sono a carico dell'emigrante.

*Segue* **Linea del Brasile.**

(Da Genova o da Napoli a Rio de Janeiro e Santos).

<b>Lloyd Italiano.</b>		
Florida . . . . .	175	Città di Torino . . . . . 163
Mendoza . . . . .	175	Città di Genova . . . . . 140
Indiana . . . . .	170	Città di Reggio . . . . . 133
<b>La Veloce.</b>		<b>Ligure-Brasiliana.</b>
Italia . . . . .	178	Re Umberto . . . . . 160
Savoia . . . . .	178	Rio Amazonas . . . . . 160
Nord America . . . . .	178	Minas . . . . . 160
Centro America . . . . .	178	<b>Italia.</b>
Venezuela . . . . .	178	Siena . . . . . 173
Duca di Galliera . . . . .	168	Bologna . . . . . 173
Duchessa di Genova . . . . .	168	Ravenna . . . . . 168
Città di Napoli . . . . .	163	Toscana . . . . . 168
Washington . . . . .	163	<b>Vincenzo Finizio.</b>
Città di Milano . . . . .	163	Città di New-York . . . . . 133

**Linea del Plata.**

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Aires).

<b>Navigazione Generale Italiana.</b>		
Umbria . . . . .	190	Italia . . . . . 190
Sicilia . . . . .	190	Savoia . . . . . 190
Sardegna . . . . .	190	Nord America . . . . . 190
Liguria . . . . .	190	Centro America . . . . . 190
Lombardia . . . . .	190	Venezuela . . . . . 190
Regina Margherita . . . . .	190	Duca di Galliera . . . . . 180
Orione . . . . .	190	Duchessa di Genova . . . . . 180
Sirio . . . . .	190	Città di Napoli . . . . . 175
Perseo . . . . .	190	Washington . . . . . 170
Vincenzo Florio . . . . .	170	Città di Milano . . . . . 170
Il Piemonte . . . . .	160	Città di Torino . . . . . 170
Italia . . . . .	160	Città di Genova . . . . . 150
Marco Minghetti . . . . .	155	Città di Reggio . . . . . 140
<b>Italia.</b>		<b>Ottavio Zino.</b>
Siena . . . . .	180	Equità . . . . . 160
Bologna . . . . .	180	Attività . . . . . 157
Ravenna . . . . .	175	<b>Lloyd Italiano.</b>
Toscana . . . . .	175	Florida . . . . . 190
		Mendoza . . . . . 190
		Indiana . . . . . 185

Segue **Linea del Plata.**

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Aires).

<b>Transports maritimes à vapeur.</b>		<b>Vincenzo Finizio.</b>	
Algérie . . . . .	165	Città di New-York . . . . .	140
Espagne . . . . .	165		
France . . . . .	165	<b>Giuseppe Fornari.</b>	
Italie . . . . .	165	Francesca . . . . .	160
Aquitaine . . . . .	160	Sicilian Prince . . . . .	150
Provence . . . . .	160	Napolitan Prince . . . . .	145
Les Alpes . . . . .	155	Gerty . . . . .	140
Les Andes . . . . .	155	Giulia . . . . .	140
Poitou . . . . .	155		
<b>Compagnia Transatlantica di Barcellona.</b>		<b>Ligure-Brasiliana.</b>	
Buenos Aires . . . . .	170	Re Umberto . . . . .	165
Leon XIII . . . . .	170	Rio Amazonas . . . . .	165
Manuel Calvo . . . . .	170	Minas . . . . .	165
P. de Satrustegui . . . . .	170		
Montevideo . . . . .	170	<b>Società Anonima Genovese.</b>	
Montserrat . . . . .	170	Governor . . . . .	160
Cataluña . . . . .	170		
Antonio Lopez . . . . .	170		

**Linea del Centro America.**

<b>La Veloc.</b>		<b>Transatlantica di Barcellona.</b>	
Italia . . . . .	200	Buenos Aires . . . . .	190
Savoia . . . . .	200	Leon XIII . . . . .	190
Nord America . . . . .	200	Manuel Calvo . . . . .	190
Centro America . . . . .	200	P. de Satrustegui . . . . .	190
Venezuela . . . . .	200	Montevideo . . . . .	190
Duca di Galliera . . . . .	200	Montserrat . . . . .	190
Duchessa di Genova . . . . .	200	Cataluña . . . . .	190
Città di Napoli . . . . .	200	Antonio Lopez . . . . .	190
Washington . . . . .	195		
Città di Milano . . . . .	195		
Città di Torino . . . . .	195		
Città di Genova . . . . .	190		

(1) Dall'Italia per Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla e Puerto Limon. Per la destinazione di Colon: lire 205 per i piroscafi Italia, Savoia, Nord America, Centro America, Venezuela, Duca di Galliera, Duchessa di Genova, Città di Napoli; lire 200 per i piroscafi Washington, Città di Milano, Città di Torino; e lire 195 per il piroscafo Città di Genova.

(2) Dall'Italia per Puertorico e Avana. Il nolo è fissato in lire 195 per Puerto Limon, Sabanilla, Puerto Cabello, Curaçao e La Guayra; in lire 200 per Colon, e in lire 215 per Vera Cruz, con immediato trasbordo ad Avana.

Circolare n. 140, in data 6 dicembre 1905, ai Prefetti e Sottoprefetti del Regno, concernente le denunce all'Autorità giudiziaria dei Rappresentanti di vettori d'emigranti.

Il Commissariato non appena riceve dalla S. V. l'avviso, prescritto dall'articolo 188 del regolamento sull'emigrazione, di avere denunciato per contravvenzione all'Autorità giudiziaria un *rappresentante* di vettore d'emigranti, provvede subito alla sospensione o alla revoca dell'*assenso* che aveva in precedenza conferito al denunciato ai termini dell'articolo 16 della legge.

Il provvedimento di rigore del Commissariato è necessario a tutela degli emigranti; ma non raggiungerebbe il suo scopo ove la denuncia fatta all'Autorità giudiziaria difettesse di fondamento legale.

Il Commissariato pertanto, nell'interesse della legge, fa caldo appello alla S. V. perchè si compiaccia di impartire ai dipendenti Ufficiali di P. S. opportune istruzioni acciocchè i verbali di contravvenzione a carico dei *rappresentanti* di vettori vengano sempre redatti con tutta diligenza, accertando legalmente tutti gli elementi di prova. Così, nel mentre si otterrà lo scopo di meritate condanne dei contravventori, si ovvierà di offendere legittimi interessi, lesi da contravvenzioni elevate senza aver prima rigorosamente e legalmente accertati i fatti imputati.

Richiamo pure l'attenzione della S. V. sulla necessità che nel verbale stesso di denuncia del *rappresentante* all'Autorità giudiziaria, per infrazione alla legge o al regolamento sull'emigrazione, sia anche denunciato il *vettore* che lo ha nominato, essendo quest'ultimo sempre responsabile civilmente d'ogni atto del suo rappresentante, ai termini dell'art. 16 della legge.